ENPAPINCONTRA*gli*ISCRITTI

ENPAPI

L'EQUO COMPENSO PER LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA

L'istituto dell'**EQUO COMPENSO** – previsto dal decreto fiscale del 2017 (D.L. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017) e parzialmente modificato dalla legge di bilancio 2018 (L.n. 205/2017) – è frutto di un'articolata gestazione: inizialmente proposto per la sola categoria degli avvocati **è stato poi esplicitamente esteso** in quanto compatibile, "*anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi*" e, dunque, anche agli **INFERIMERI PROFESSIONISTI**

L'EQUO COMPENSO PER LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA

Secondo tale principio, si considera **LECITO** il **compenso** riconosciuto al professionista solo se **PROPORZIONATO** alla **quantità**, alla **qualità**, al **contenuto** e alle **caratteristiche** della **PRESTAZIONE RESA** oltre che **CONFORME AI PARAMETRI** applicabili al lavoratore interessato.

Ne consegue la **NULLITÀ** dei patti che nel regolare il compenso per i liberi professionisti si discostano dai criteri suindicati.

L'EQUO COMPENSO PER LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA

Il **GIUDICE** accertata la non equità del compenso ovvero la vessatorietà di una o più clausole, dovrà quindi procedere:

- alla dichiarazione di **NULLITÀ** delle clausole e, per l'effetto;
- alla **DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL PROFESSIONISTA** tenendo conto dei parametri definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Per l'attività infermieristica, dunque, assumono rilievo i parametri di cui al **D.M. 165/2016.**

L'EQUO COMPENSO PER LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'equo compenso trova applicazione non solo in ambito privato, in relazione alle convenzioni predisposte unilateralmente dalle **"GRANDI" IMPRESE**, ma anche nei rapporti intercorrenti tra liberi professionisti svolgenti attività sanitaria e la **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**.

Chiaro è in tal senso il tenore dell'art. 19 quaterdecies, comma 3 del succitato Decreto fiscale n. 148/17 secondo cui "*La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*".

L'EQUO COMPENSO PER LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA

Secondo la normativa vigente le convenzioni stipulate tra professionisti e le grandi imprese o la pubblica amministrazione **si presumono unilateralmente predisposte da queste ultime, salvo prova contraria** e **le dichiarazioni generiche delle parti sulla negoziazione non valgono a superare la presunzione di unilateralità della convenzione, né la natura vessatoria di eventuali clausole.**

Il Legislatore ha quindi inteso **TUTELARE LA POSIZIONE DEL PROFESSIONISTA NEI CONTRATTI/CONVENZIONI STIPULATE CON I CLIENTI COSIDDETTI "FORTI"**, al fine di annullare e/o attenuare il peso di eventuali clausole vessatorie che ne ridimensionino il compenso.

L'EQUO COMPENSO PER LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA

LE CLAUSOLE VESSATORIE

SONO CONSIDERATE VESSATORIE E DUNQUE NULLE, CON SALVEZZA DEL RESTANTE CONTRATTO, LE CLAUSOLE CHE DETERMINANO, ANCHE IN VIRTÙ DELLA NON EQUITÀ DEL COMPENSO, UN SIGNIFICATIVO SQUILIBRIO CONTRATTUALE TRA LE PARTI.

L'art. 13-bis della Legge n. 247/2012 (applicabile non solo alla categoria forense ma anche gli altri professionisti in virtù dell'estensione operata dal Decreto fiscale 2017) individua espressamente alcune tipologie di clausole vessatorie che ove inserite nelle convenzioni **si hanno per non apposte se operano a svantaggio del professionista.**

L'EQUO COMPENSO PER LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA

LE CLAUSOLE VESSATORIE IN AMBITO SANITARIO

In particolare, in termini di concreta applicabilità all'ambito sanitario, potrebbero considerarsi vessatorie, le seguenti tipologie di clausole apposte nelle convenzioni professionali:

- riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- rinuncia al rimborso delle spese sostenute dal professionista e direttamente connesse alla prestazione professionale oggetto della convenzione;
- previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina (peggiorativa) sui compensi si applichi anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati

L'EQUO COMPENSO PER LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA

Il Legislatore ha previsto che tali tipologie di clausole siano colpite dalla sanzione della **nullità**, al contempo precisando che **il contratto resta valido per il residuo**.

La nullità opera a vantaggio solamente del professionista, e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice nel corso di un eventuale giudizio teso a far valere la non equità del compenso pattuito.

L'azione preordinata alla dichiarazione della nullità di una ovvero di più clausole dell'accordo che regola l'incarico professionale, **può essere proposta nei limiti dei termini di decadenza e prescrizione ordinaria**, poiché il comma 487 della legge di bilancio 2018 ha espressamente abrogato il norma che prevedeva un termine di decadenza pari a 24 mesi, e decorrente dalla data di sottoscrizione della convenzione negoziale

ALL. 1
Tabella d) ex art. 2, comma 1

INFERMIERI

PRESTAZIONI E RELATIVO VALORE MEDIO DI LIQUIDAZIONE

PARAMETRATORE DI VALORE MEDIO DI LIQUIDAZIONE

Tutte le prestazioni descritte nel parametratore di valore medio liquidabile sono precedute da un numero sequenziale e quindi dalla lettera "T" o dalla lettera "R". La lettera "T" sta ad indicare che trattasi di prestazione a prevalente contenuto tecnico scientifico (aumentabili sino al 25%), mentre la lettera "R" contraddistingue le prestazioni a prevalente contenuto educativo relazionale (aumentabili sino al 100% in base alla complessità, difficoltà o stato di necessità).

PARTE PRIMA - Prestazioni singole di tipo tecnico scientifico. L'erogazione della singola prestazione può o deve necessariamente collocarsi in un contesto organizzativo e quindi di valore medio liquidabile più complesso, di pagamento ad accesso, piano assistenziale/progetto/consulenza, tempo.

1. PRESTAZIONI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI

Codice	ELENCO PRESTAZIONI	VALORE MEDIO DI LIQUIDAZIONE
001 T	Assistenza diretta	€ 31,00
002 T	Valutazione dei livelli di dipendenza del paziente a seconda di ogni necessità e bilancio delle risorse disponibili	€ 36,00
003 T	Elaborazione e gestione del dossier di assistenza	€ 18,00
004 T	Misurazione di uno o più dei seguenti parametri vitali e valori (temperatura, polso arterioso, pressione arteriosa, atti respiratori, diuresi, peso corporeo, misure antropometriche)	€ 9,00 (1) €18,00 (2)
005 T	Misurazione e registrazione dei riflessi pupillari o di altri riflessi	€ 14,00
006 T	Valutazione e registrazione dello stato di coscienza	€ 9,00
007 T	Misurazione della pressione venosa centrale, sorveglianza di cateteri venosi centrali e di altri accessi vascolari impiantati da un medico.	€ 45,00
008 T	Registrazione di ECG	€ 14,00

009 T	Collaborazione alla effettuazione di un ECG sotto sforzo o con stimolazione farmacologica	€ 23,00
010 T	Registrazione di altro esame	€ 23,00
011 T	Preparazione preoperatoria di un paziente	€ 18,00
012 T	Collaborazione alla preparazione di un operatore in ambiente operatorio, in luogo a ridotta carica batterica o in vista di una tecnica da condurre su campo sterile: lavaggio delle mani, disinfezione, protezione se necessaria (camice, guanti, maschera)	€ 18,00
013 T	Preparazione di materiale e strumentario	€ 27,00
014 T	Preparazione del paziente per una pratica assistenziale e/o un esame e successiva sorveglianza	€ 27,00
015 T	Somministrazione dei medicinali prescritti per via enterale	€ 9,00
016 T	Somministrazione dei medicinali prescritti per via parenterale	€ 9,00
017 T	Somministrazione dei medicinali per via topica	€ 9,00
018 T	Somministrazione dei medicinali prescritti o di sostanze non medicinali per via inalatoria	€ 9,00
019 T	Somministrazione dei medicinali per altra via	€ 9,00
020 T	Perfusione - incanulazione di una vena superficiale delle membra o epicranica con ago o catetere venoso periferico	€ 23,00
021 T	Perfusione - gestione di una perfusione a termine o a permanenza	€ 9,00 € 45,00 (3)
022 T	Perfusione in bolo	€ 18,00
023 T	Bendaggio semplice	€ 14,00
024 T	Bendaggio complesso	€ 27,00
025 T	Collaborazione alla applicazione di un gesso o di un'altra immobilizzazione	€ 14,00
026 T	Ablazione di un gesso o di altra immobilizzazione	€ 14,00
027 T	Posa di un cerotto alla tubercolina o effettuazione di altri test connessi alla TBC	€ 14,00

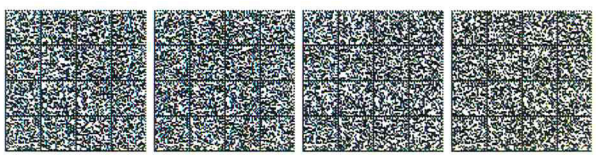

ENPAPINCONTRA*gli*ISCRITTI

ENPAPI

L'EQUO COMPENSO PER LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA

L'istituto dell'**EQUO COMPENSO** – previsto dal decreto fiscale del 2017 (D.L. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017) e parzialmente modificato dalla legge di bilancio 2018 (L.n. 205/2017) – è frutto di un'articolata gestazione: inizialmente proposto per la sola categoria degli avvocati **è stato poi esplicitamente esteso** in quanto compatibile, "*anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi*" e, dunque, anche agli **INFERIMERI PROFESSIONISTI**

L'EQUO COMPENSO PER LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA

Secondo tale principio, si considera **LECITO** il **compenso** riconosciuto al professionista solo se **PROPORZIONATO** alla **quantità**, alla **qualità**, al **contenuto** e alle **caratteristiche** della **PRESTAZIONE RESA** oltre che **CONFORME AI PARAMETRI** applicabili al lavoratore interessato.

Ne consegue la **NULLITÀ** dei patti che nel regolare il compenso per i liberi professionisti si discostano dai criteri suindicati.

L'EQUO COMPENSO PER LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA

Il **GIUDICE** accertata la non equità del compenso ovvero la vessatorietà di una o più clausole, dovrà quindi procedere:

- alla dichiarazione di **NULLITÀ** delle clausole e, per l'effetto;
- alla **DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL PROFESSIONISTA** tenendo conto dei parametri definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Per l'attività infermieristica, dunque, assumono rilievo i parametri di cui al **D.M. 165/2016.**

L'EQUO COMPENSO PER LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'equo compenso trova applicazione non solo in ambito privato, in relazione alle convenzioni predisposte unilateralmente dalle **"GRANDI" IMPRESE**, ma anche nei rapporti intercorrenti tra liberi professionisti svolgenti attività sanitaria e la **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**.

Chiaro è in tal senso il tenore dell'art. 19 quaterdecies, comma 3 del succitato Decreto fiscale n. 148/17 secondo cui "*La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*".

L'EQUO COMPENSO PER LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA

Secondo la normativa vigente le convenzioni stipulate tra professionisti e le grandi imprese o la pubblica amministrazione **si presumono unilateralmente predisposte da queste ultime, salvo prova contraria** e **le dichiarazioni generiche delle parti sulla negoziazione non valgono a superare la presunzione di unilateralità della convenzione, né la natura vessatoria di eventuali clausole.**

Il Legislatore ha quindi inteso **TUTELARE LA POSIZIONE DEL PROFESSIONISTA NEI CONTRATTI/CONVENZIONI STIPULATE CON I CLIENTI COSIDDETTI "FORTI"**, al fine di annullare e/o attenuare il peso di eventuali clausole vessatorie che ne ridimensionino il compenso.

L'EQUO COMPENSO PER LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA

LE CLAUSOLE VESSATORIE

SONO CONSIDERATE VESSATORIE E DUNQUE NULLE, CON SALVEZZA DEL RESTANTE CONTRATTO, LE CLAUSOLE CHE DETERMINANO, ANCHE IN VIRTÙ DELLA NON EQUITÀ DEL COMPENSO, UN SIGNIFICATIVO SQUILIBRIO CONTRATTUALE TRA LE PARTI.

L'art. 13-bis della Legge n. 247/2012 (applicabile non solo alla categoria forense ma anche gli altri professionisti in virtù dell'estensione operata dal Decreto fiscale 2017) individua espressamente alcune tipologie di clausole vessatorie che ove inserite nelle convenzioni **si hanno per non apposte se operano a svantaggio del professionista.**

L'EQUO COMPENSO PER LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA

LE CLAUSOLE VESSATORIE IN AMBITO SANITARIO

In particolare, in termini di concreta applicabilità all'ambito sanitario, potrebbero considerarsi vessatorie, le seguenti tipologie di clausole apposte nelle convenzioni professionali:

- riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- rinuncia al rimborso delle spese sostenute dal professionista e direttamente connesse alla prestazione professionale oggetto della convenzione;
- previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina (peggiorativa) sui compensi si applichi anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati

L'EQUO COMPENSO PER LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA

Il Legislatore ha previsto che tali tipologie di clausole siano colpite dalla sanzione della **nullità**, al contempo precisando che **il contratto resta valido per il residuo**.

La nullità opera a vantaggio solamente del professionista, e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice nel corso di un eventuale giudizio teso a far valere la non equità del compenso pattuito.

L'azione preordinata alla dichiarazione della nullità di una ovvero di più clausole dell'accordo che regola l'incarico professionale, **può essere proposta nei limiti dei termini di decadenza e prescrizione ordinaria**, poiché il comma 487 della legge di bilancio 2018 ha espressamente abrogato il norma che prevedeva un termine di decadenza pari a 24 mesi, e decorrente dalla data di sottoscrizione della convenzione negoziale

ALL. 1
Tabella d) ex art. 2, comma 1

INFERMIERI

PRESTAZIONI E RELATIVO VALORE MEDIO DI LIQUIDAZIONE

PARAMETRATORE DI VALORE MEDIO DI LIQUIDAZIONE

Tutte le prestazioni descritte nel parametratore di valore medio liquidabile sono precedute da un numero sequenziale e quindi dalla lettera "T" o dalla lettera "R". La lettera "T" sta ad indicare che trattasi di prestazione a prevalente contenuto tecnico scientifico (aumentabili sino al 25%), mentre la lettera "R" contraddistingue le prestazioni a prevalente contenuto educativo relazionale (aumentabili sino al 100% in base alla complessità, difficoltà o stato di necessità).

PARTE PRIMA - Prestazioni singole di tipo tecnico scientifico. L'erogazione della singola prestazione può o deve necessariamente collocarsi in un contesto organizzativo e quindi di valore medio liquidabile più complesso, di pagamento ad accesso, piano assistenziale/progetto/consulenza, tempo.

1. PRESTAZIONI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI

Codice	ELENCO PRESTAZIONI	VALORE MEDIO DI LIQUIDAZIONE
001 T	Assistenza diretta	€ 31,00
002 T	Valutazione dei livelli di dipendenza del paziente a seconda di ogni necessità e bilancio delle risorse disponibili	€ 36,00
003 T	Elaborazione e gestione del dossier di assistenza	€ 18,00
004 T	Misurazione di uno o più dei seguenti parametri vitali e valori (temperatura, polso arterioso, pressione arteriosa, atti respiratori, diuresi, peso corporeo, misure antropometriche)	€ 9,00 (1) €18,00 (2)
005 T	Misurazione e registrazione dei riflessi pupillari o di altri riflessi	€ 14,00
006 T	Valutazione e registrazione dello stato di coscienza	€ 9,00
007 T	Misurazione della pressione venosa centrale, sorveglianza di cateteri venosi centrali e di altri accessi vascolari impiantati da un medico.	€ 45,00
008 T	Registrazione di ECG	€ 14,00

009 T	Collaborazione alla effettuazione di un ECG sotto sforzo o con stimolazione farmacologica	€ 23,00
010 T	Registrazione di altro esame	€ 23,00
011 T	Preparazione preoperatoria di un paziente	€ 18,00
012 T	Collaborazione alla preparazione di un operatore in ambiente operatorio, in luogo a ridotta carica batterica o in vista di una tecnica da condurre su campo sterile: lavaggio delle mani, disinfezione, protezione se necessaria (camice, guanti, maschera)	€ 18,00
013 T	Preparazione di materiale e strumentario	€ 27,00
014 T	Preparazione del paziente per una pratica assistenziale e/o un esame e successiva sorveglianza	€ 27,00
015 T	Somministrazione dei medicinali prescritti per via enterale	€ 9,00
016 T	Somministrazione dei medicinali prescritti per via parenterale	€ 9,00
017 T	Somministrazione dei medicinali per via topica	€ 9,00
018 T	Somministrazione dei medicinali prescritti o di sostanze non medicinali per via inalatoria	€ 9,00
019 T	Somministrazione dei medicinali per altra via	€ 9,00
020 T	Perfusione - incanulazione di una vena superficiale delle membra o epicranica con ago o catetere venoso periferico	€ 23,00
021 T	Perfusione - gestione di una perfusione a termine o a permanenza	€ 9,00 € 45,00 (3)
022 T	Perfusione in bolo	€ 18,00
023 T	Bendaggio semplice	€ 14,00
024 T	Bendaggio complesso	€ 27,00
025 T	Collaborazione alla applicazione di un gesso o di un'altra immobilizzazione	€ 14,00
026 T	Ablazione di un gesso o di altra immobilizzazione	€ 14,00
027 T	Posa di un cerotto alla tubercolina o effettuazione di altri test connessi alla TBC	€ 14,00

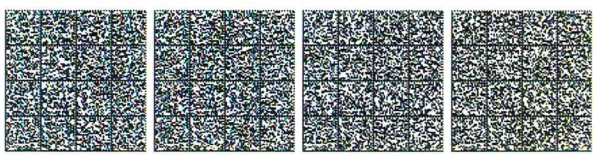

ENPAPINCONTRA*gli*ISCRITTI

ENPAPI

NOME: ENPAPI

DATA DI NASCITA: 24 marzo 1998 con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, a seguito del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103

FINALITÀ: tutela previdenziale obbligatoria (prestazione pensionistiche e prestazioni assistenziali) in favore degli infermieri, assistenti sanitari e infermieri pediatrici, che esercitano l'attività in forma libero professionale.

PREVIDENZA OBBLIGATORIA E FORME ASSISTENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI

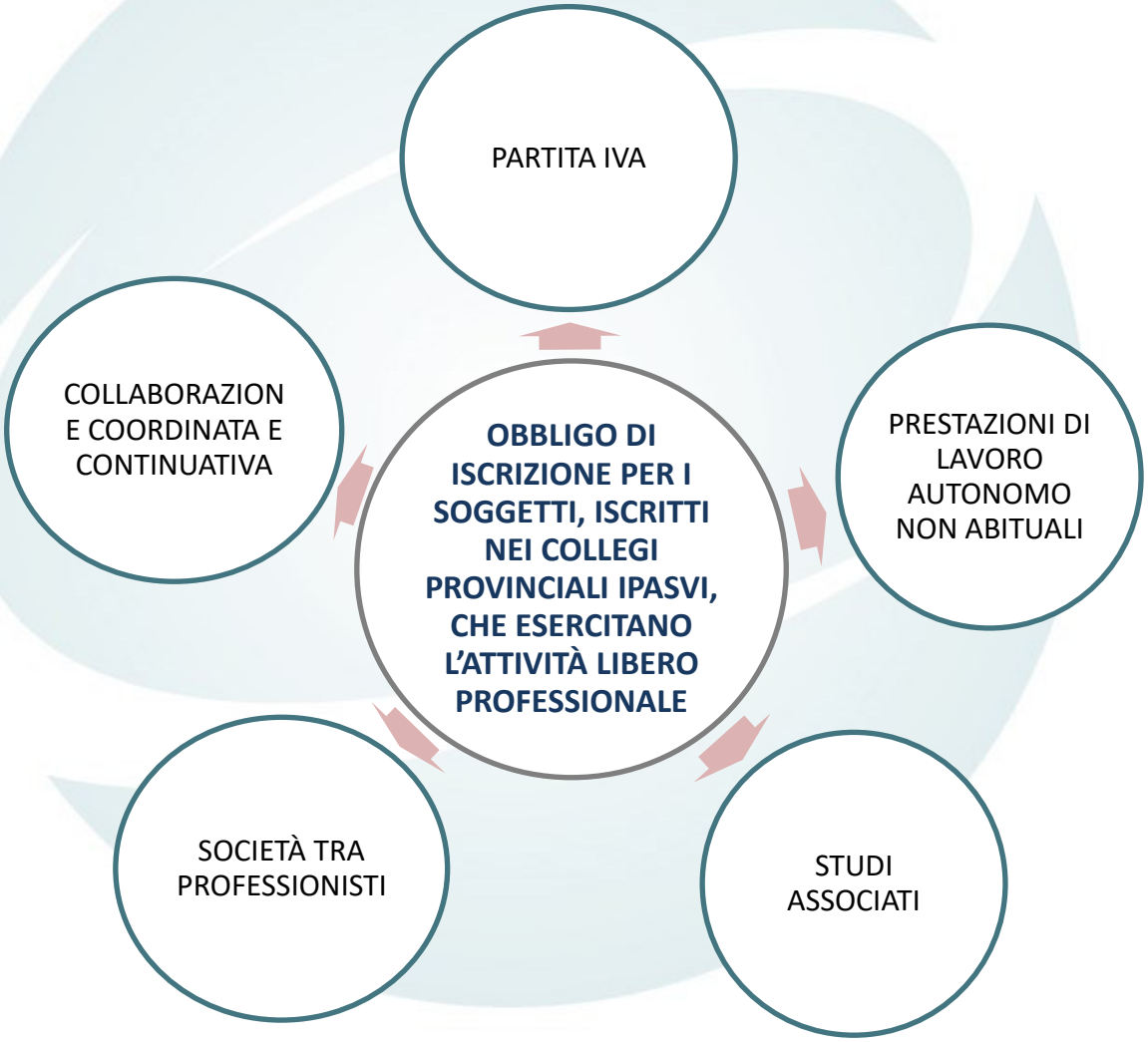

PROCEDURA DI ISCRIZIONE
(Art. 2 Regolamento di Previdenza)

Domanda di Iscrizione

Posta Raccomandata

Posta Elettronica Certificata

ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI INIZIO ATTIVITÀ
(sanzione per omissione/invio tardivo € 100)

EFFETTI DELL'ISCRIZIONE

DIRITTI

- prestazioni previdenziali
- interventi assistenziali

DOVERI

- adempimenti dichiarativi
- adempimenti contributivi

TIPOLOGIE DI CONTRIBUZIONE

Tipologia	Modalità di calcolo	Finalità
Contributo soggettivo	% del reddito professionale	erogazione delle prestazioni previdenziali
Contributo integrativo	% sul volume di affari	erogazione degli interventi assistenziali
Contributo di maternità	annualmente determinato in misura fissa	erogazione delle indennità di maternità

PREVIDENZA OBBLIGATORIA E FORME ASSISTENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI

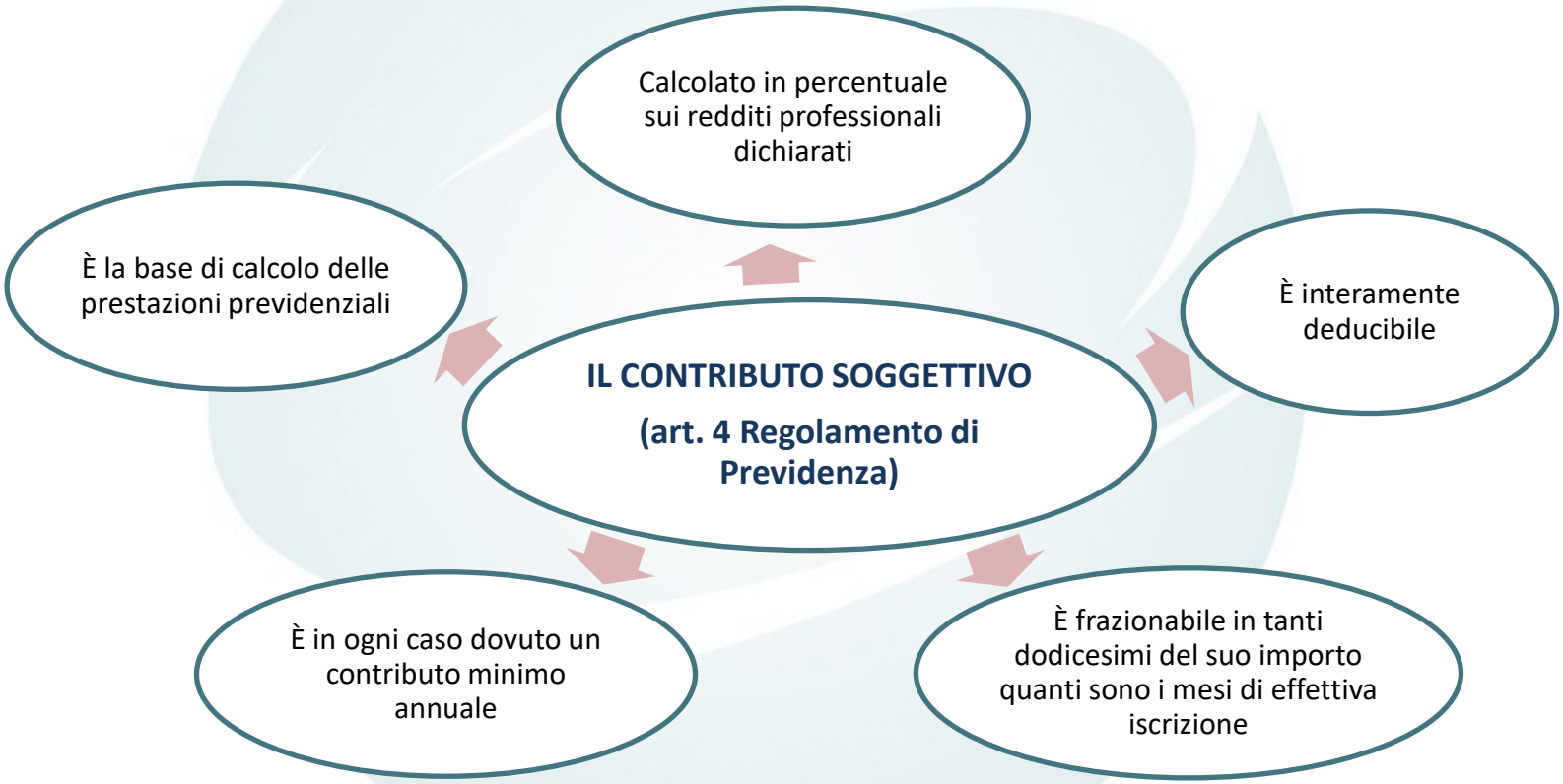

IL CONTRIBUTO SOGGETTIVO: ALIQUOTE E IMPORTI MINIMI

Anno contributivo	Contributo minimo	Anno dichiarativo	Aliquota applicata
2012	€ 760,00	2012	12%
2013	€ 970,00	2013	13%
2014	€ 970,00	2014	13%
2015	€ 1.180,00	2015	14%
2016	€ 1.390,00	2016	15%
2017	€ 1.600,00	2017	16%

IL CONTRIBUTO SOGGETTIVO: AGEVOLAZIONI

RIDUZIONE 50% CONTRIBUTO MINIMO

- Inattività per almeno 6 mesi continuativi
- Fino al 30° anno di età
- Per i primi 4 anni di attività
- Lavoro dipendente con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno

ESONERO CONTRIBUTO MINIMO

- Lavoro dipendente con orario superiore alla metà del tempo pieno
- Lavoro dipendente con contratto a tempo pieno

TITOLARI DI PENSIONE

- Riduzione del 50% del contributo soggettivo in percentuale e del contributo soggettivo minimo

PREVIDENZA OBBLIGATORIA E FORME ASSISTENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI

IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO:
ALIQUOTE - IMPORTI MINIMI - AGEVOLAZIONI

Contributo minimo	Aliquota applicata
€ 150,00	4% prestazioni a privati; 2% prestazioni alla Pubblica Amministrazione

ESONERO CONTRIBUTO MINIMO

- Lavoro dipendente con orario superiore alla metà del tempo pieno
- Lavoro dipendente con contratto a tempo pieno
- Titolari di pensione

PREVIDENZA OBBLIGATORIA E FORME ASSISTENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI

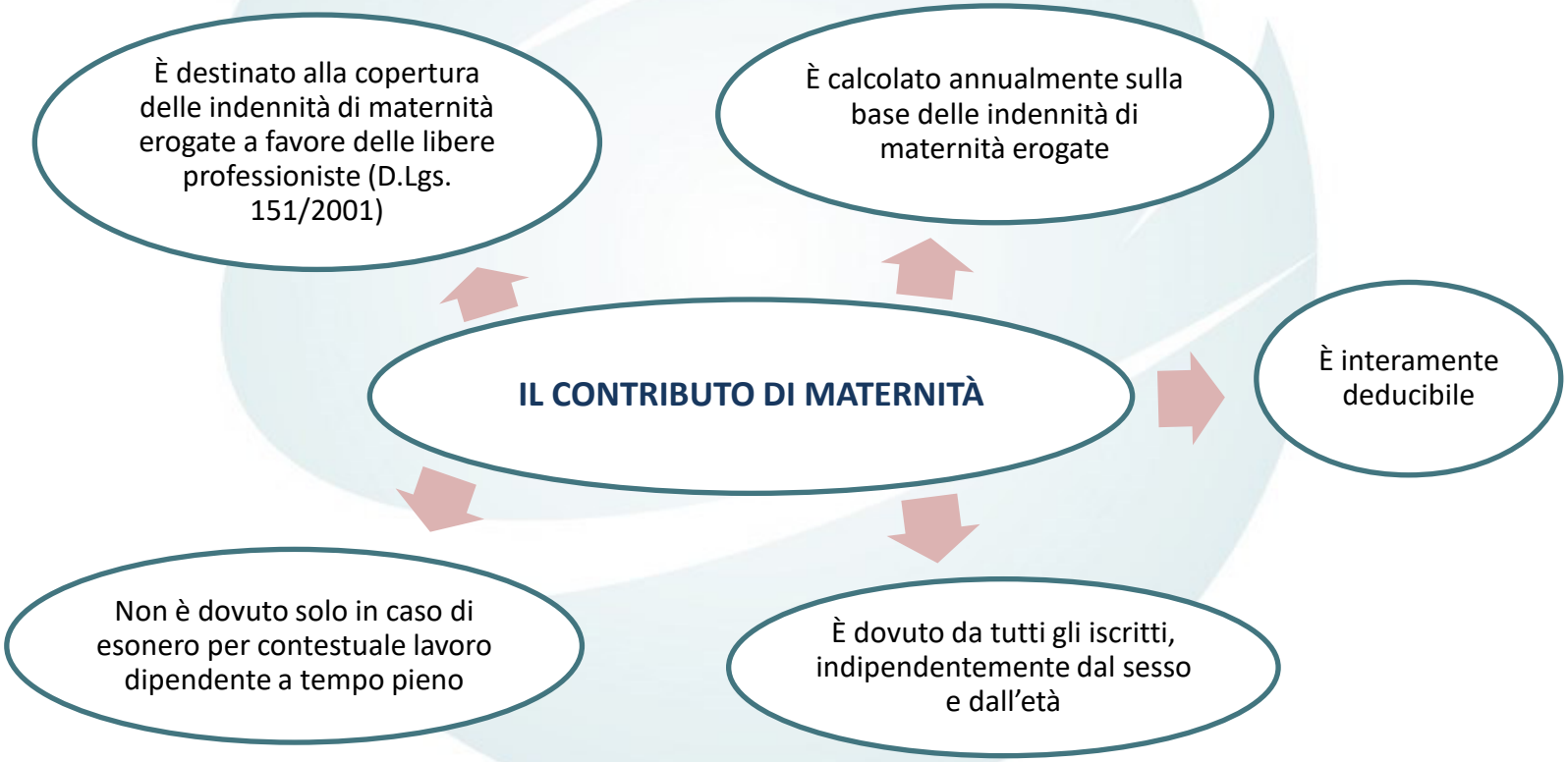

ESONERO DAL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA

SI RICHIEDE

- In caso di cessazione o sospensione dell'attività

EFFETTI

- L'iscritto non matura anzianità contributiva
- L'iscritto non ha diritto ad usufruire delle prestazioni di maternità e assistenza
- L'Ente ha l'obbligo di rivalutare annualmente il montante contributivo

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI E CONTRIBUTIVI

Scadenza	Adempimento
10 settembre	Dichiarazione reddituale anno precedente e presunto anno in corso
10 ottobre	Acconto anno in corso e anticipo saldo anno precedente
10 dicembre	Conguaglio anno precedente

PREVIDENZA OBBLIGATORIA E FORME ASSISTENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI

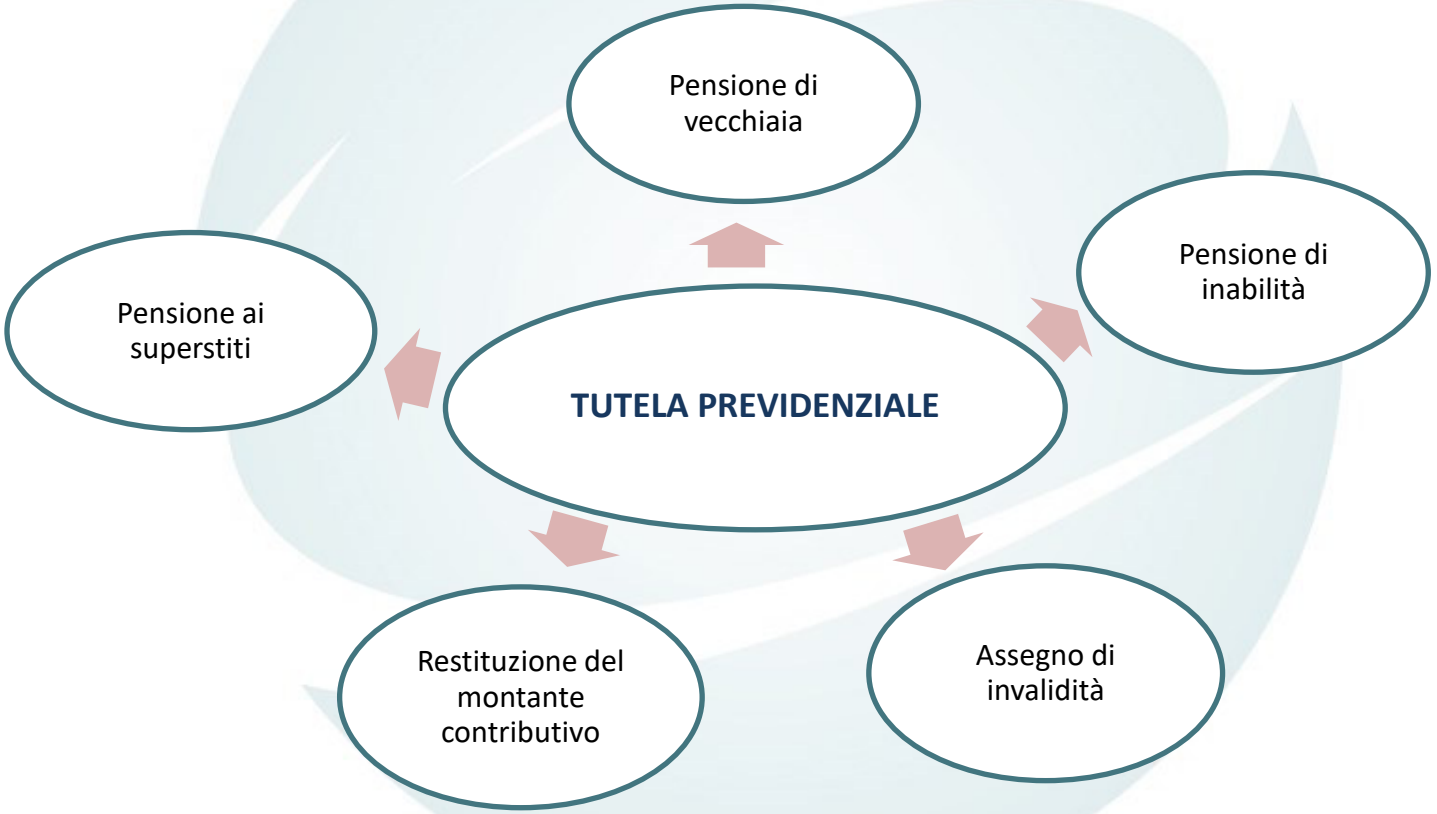

PERCORSO PREVIDENZIALE: TUTELA PREVIDENZIALE

Tipologia	Decorrenza	Requisiti
PENSIONE DI VECCHIAIA		• al 65° anno di età con almeno 5 anni di contribuzione effettiva • al 57° anno di età con almeno 40 anni di contribuzione effettiva
RESTITUZIONE MONTANTE CONTRIBUTIVO		• al 65° anno di età con contribuzione effettiva inferiore a 5 anni
PENSIONE DI INABILITÀ	Primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda	• 5 anni di contribuzione • 3 anni di contribuzione nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda • riduzione totale e permanente della capacità lavorativa
ASSEGNO DI INVALIDITÀ	Primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda	• 5 anni di contribuzione • 3 anni di contribuzione nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda • riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa
PENSIONE AI SUPERSTITI	Primo giorno del mese successivo al decesso	• decesso di iscritto o pensionato

PREVIDENZA OBBLIGATORIA E FORME ASSISTENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI

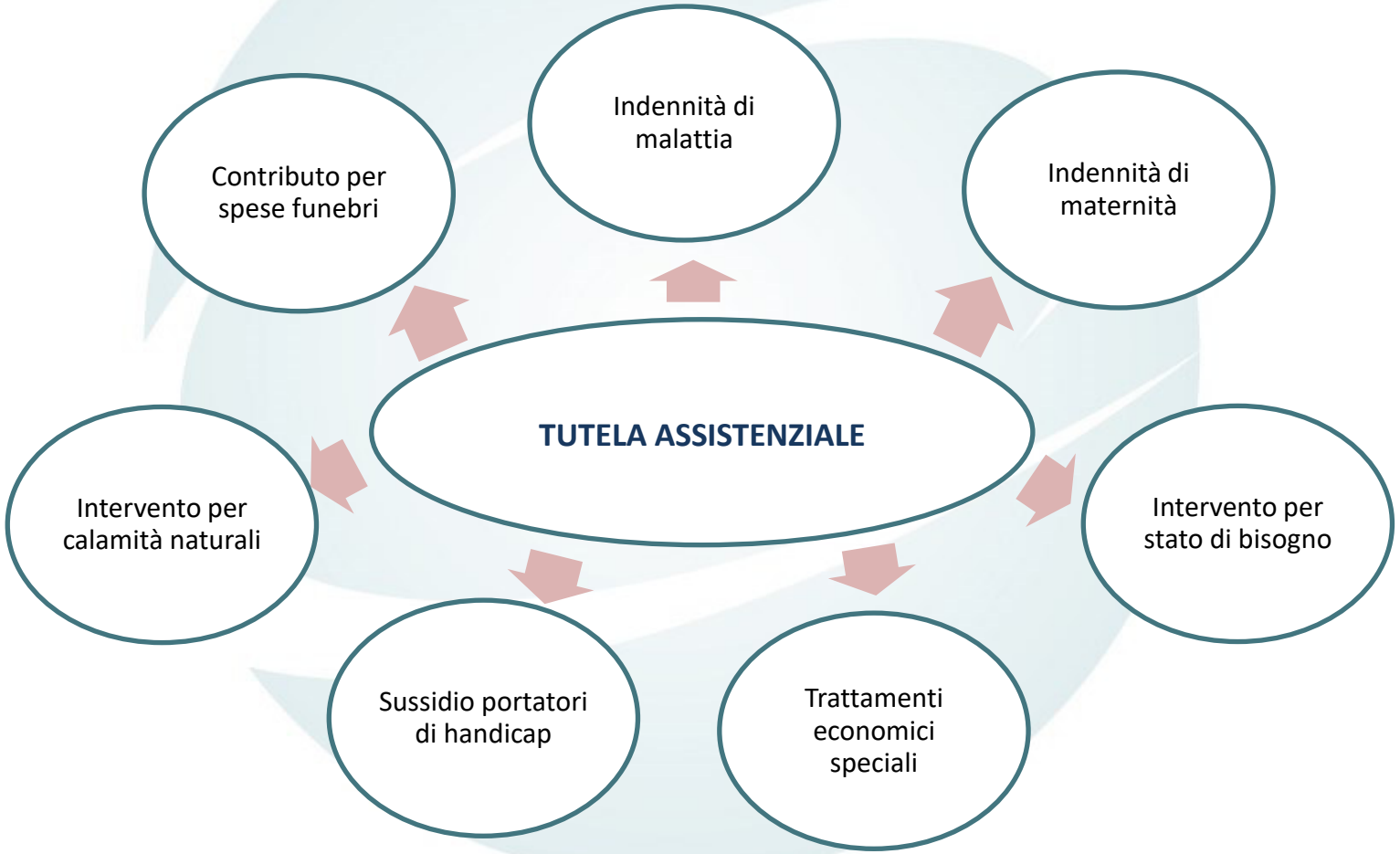

INDENNITÀ DI MATERNITÀ (D.Lgs 151/01)

In caso di

- Parto
- Interruzione di gravidanza dopo il 6° mese
- Adozione o affidamento in pre-adozione
- Aborto spontaneo o terapeutico non prima del 3° mese
- Integrazione indennità di maternità percepita come dipendente

Importo

- 80% dei 5/12 del reddito del secondo anno antecedente l'evento
- È riconosciuta anche in caso di redditi nulli o negativi
- È soggetta a ritenuta di acconto e concorre alla formazione del reddito imponibile

INTERVENTI ASSISTENZIALI

Caratteristiche del Bando

- Regolarità della posizione dichiarativa e contributiva
- ISEE non superiore a € 40.000,00
- Non cumulabilità degli interventi

INTERVENTI ASSISTENZIALI 2018

Intervento	Forme di tutela	Misura
Indennità di malattia	Interruzione forzata attività lavorativa	Indennità giornaliera
Intervento per stato di bisogno	Situazioni di notevole difficoltà economica, decesso ed inabilità temporanea al lavoro	Min € 2.500 – Max € 12.000,00
Contributo per spese funebri	Copertura delle spese funebri dell'iscritto, pensionato o altro componente il nucleo familiare	Max € 4.000,00 (€ 8.000,00 se commorienza)
Trattamenti economici speciali	Sostegno agli orfani di iscritti/pensionati e agli inabili	Integrazione a € 1.000,00 mensili del trattamento pensionistico
Sussidio portatori di handicap	Iscritti con figli disabili al 100%	€ 500,00 lordi mensili
Intervento per calamità naturali	Situazioni di soccorso e/o disagio economico causato da calamità naturali	Min € 2.500,00 – Max € 10.000,00

INTERVENTI ASSISTENZIALI 2018

Intervento	Forme di tutela	Misura
Sussidio Asili Nido	Copertura delle spese sostenute per rette di asili nido	40% delle spese
Contributo per avvio ed esercizio dell'attività libero professionale	Contributo per l'acquisto di beni strumentali destinati allo svolgimento dell'attività professionale in favore di giovani iscritti che svolgono l'attività in forma individuale o associata	Max € 2.000,00 in forma individuale Max € 6.000,00 in forma associata
Master I livello in Infermieristica	Erogazione di borse di studio per il conseguimento di un Master di I livello in Infermieristica	€ 1.500,00

NOME: GESTIONE SEPARATA ENPAPI

DATA DI NASCITA: 01 gennaio 2012

LEGGE ISTITUTIVA: Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 art. 8 e conversione in Legge 7 agosto 2012, n. 135, comma 4 ter

FINALITÀ: tutela previdenziale obbligatoria in favore degli infermieri, assistenti sanitari, infermieri pediatrici e vigilatrici d'infanzia che svolgano l'attività in forma libero professionale mediante contratto di collaborazione anche non abituale.

ENPAPINCONTRA gli ISCRITTI

PREVIDENZA OBBLIGATORIA E FORME ASSISTENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI

ENPAPI

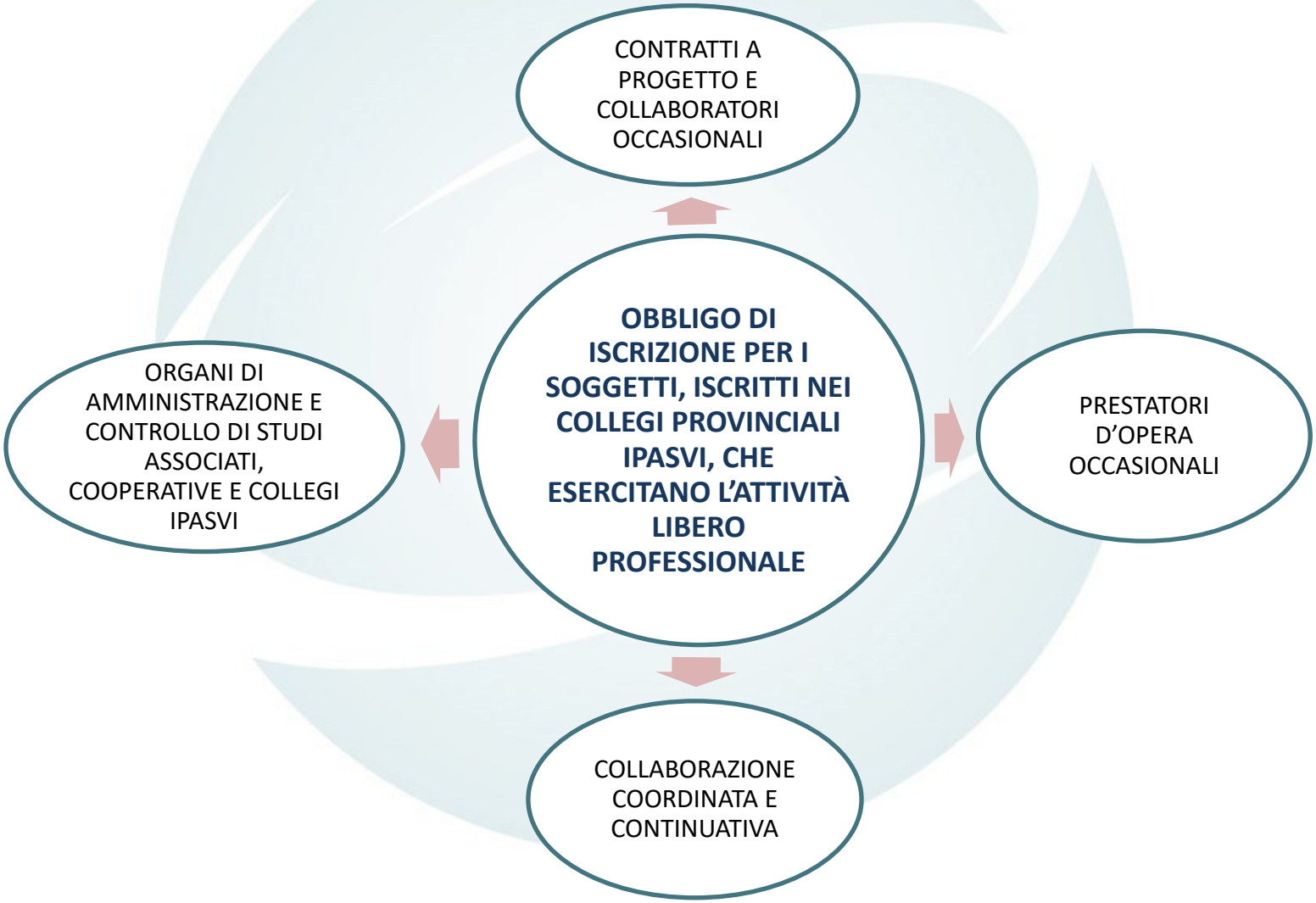

ADEMPIMENTI DEL COLLABORATORE

ENTE

- Presentazione domanda di iscrizione
- Pagamento della contribuzione dovuta (1/3)

COMMITTENTE

- Condizione previdenziale
- Obbligo iscrizione Gestione Separata ENPAPI
- Il superamento del massimale di reddito
- Se è stata presentata la domanda di iscrizione
- Eventuali altri dati con valenza fiscale

ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE

ENTE

- Comunicazione dati retributivi relativi al collaboratore
- Pagamento della contribuzione (2/3)

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Collaboratori	Anno	Aliquota
Generalità **(maggiorata dello 0,72%)**	2012 e 2013	27%
	2014	28%
	2015	30%
	2016	31%
	2017	32%
	2018	33%
Soggetti: ✓ **iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria** ✓ **titolari di pensione**	2012	18%
	2013	20%
	2014	22%
	2015	23,50%
	2016	24%
	2017	24%
	2018	24%

PREVIDENZA OBBLIGATORIA E FORME ASSISTENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI

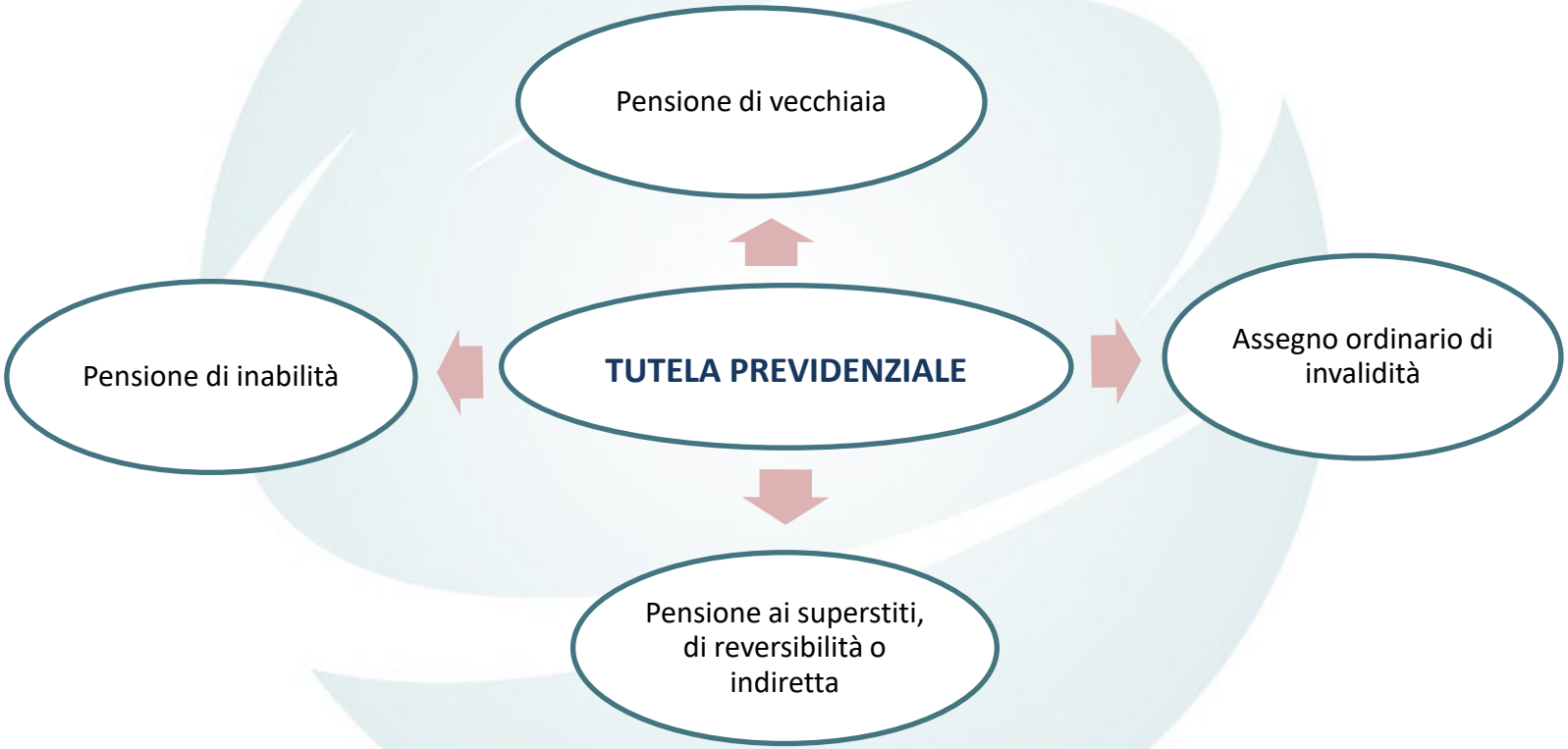

PREVIDENZA OBBLIGATORIA E FORME ASSISTENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI

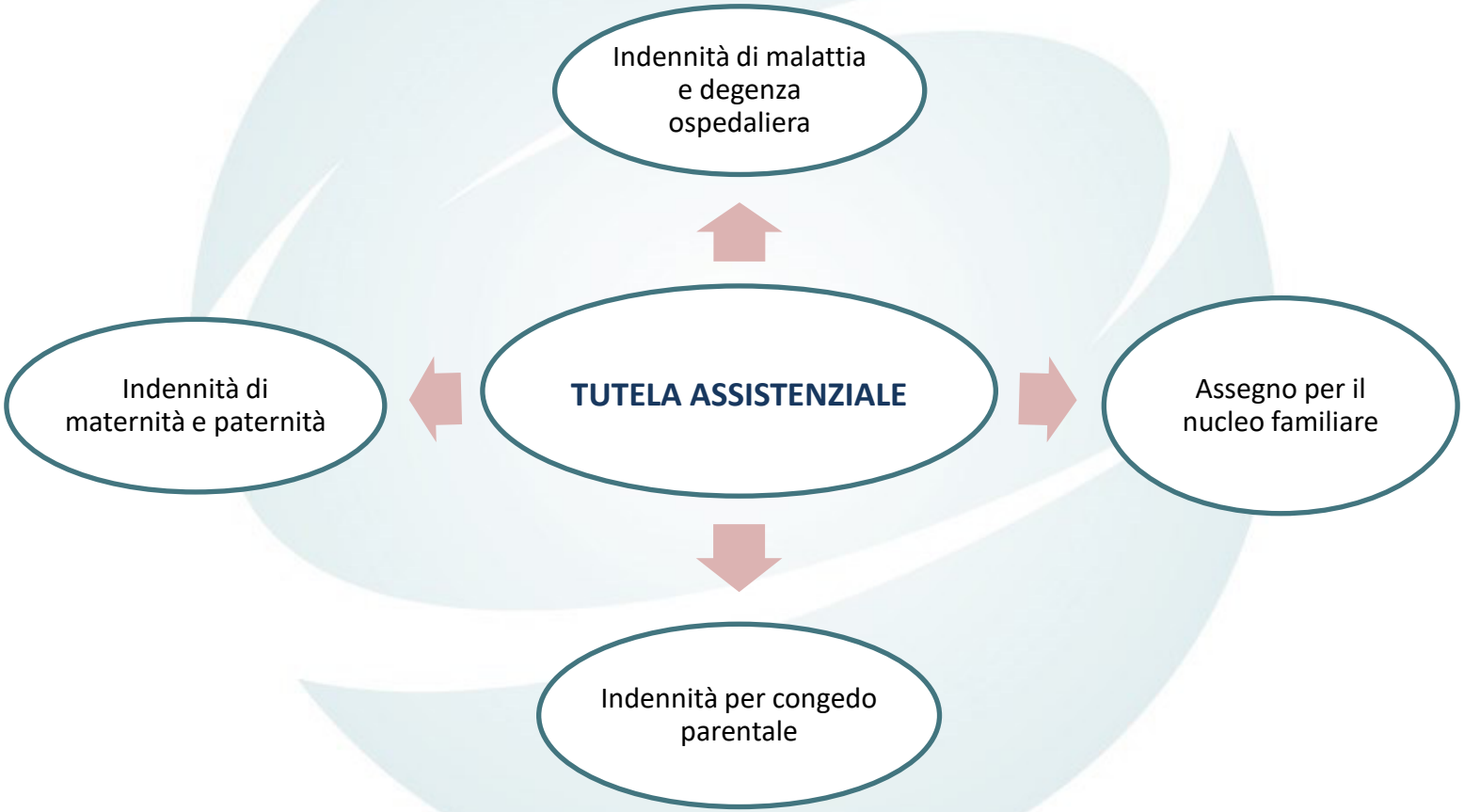

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO ISPETTIVO

- Studio della normativa sulla ispezione sul lavoro
- Formazione con Ministero del Lavoro e INPGI-Servizio Ispettivo
- Studio della normativa e regolamentazione della Gestione Separata ENPAPI
- Predisposizione del manuale delle procedure dell'attività ispettiva, modulistica e codice di comportamento
- Abilitazione alle banche dati
- Definizione della proposta per la regolamentazione del sistema dei ricorsi
- Avvio dell'attività ispettiva «d'ufficio», con riscontro delle segnalazioni

PREVIDENZA OBBLIGATORIA E FORME ASSISTENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI

COMPETENZE

- Controllo esatto versamento contributi
- Vigilanza corretta applicazione contratti e accordi collettivi lavoro
- Corretto assolvimento delle leggi in materia di previdenza, assistenza sociale

POTERI

- Potere di ispezione
- Potere di accertamento
- Potere di interrogare i datori di lavoro, i dipendenti e quanti in grado di fornire informazioni utili all'attività di vigilanza
- Potere di riqualificazione
- Potere di contestazione
- Potere di sequestro
- Potere di diffida